

## ESERCIZIO 2024

### VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

art. 193 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.

L'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. prevede che gli enti locali debbano garantire, sia in sede previsionale che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare almeno una volta all'anno, e comunque entro il termine del 31 luglio, apposita deliberazione con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, di adottare i necessari conseguenti provvedimenti.

L'articolo 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Responsabile del Servizio Finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo altresì che tale controllo sia esteso anche alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Il principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

Le verifiche necessarie ai fini dell'accertamento della salvaguardia degli equilibri di bilancio possono dunque essere così schematizzare:

- equilibri di cassa ed equilibri della gestione dei residui;
- rispetto del principio del pareggio finanziario;
- equilibri interni (parte corrente, conto capitale, servizi conto terzi);
- congruità del fondo crediti dubbia esigibilità iscritto a bilancio;

#### 1. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

I residui al 1° gennaio 2024, quantificati in sede del rendiconto 2023, approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 10 dd. 16.05.2024, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, approvato con decreto del Presidente n. 26 dd. 25.03.2024 sono i seguenti:

TITOLO	ENTRATE	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE RESIDUI
I	Tributarie	0,00	0,00	0,00
II	Trasferimenti	147.876,29	1.262.174,02	1.410.050,31
III	Extratributarie	393.304,74	3.746.865,75	4.140.170,49
IV	Entrate in c/capitale	4.701.482,16	1.139.586,36	5.841.068,52
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
VI	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria	0,00	0,00	0,00
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	628,74	11.365,72	11.994,46
<b>TOTALE</b>		<b>5.243.291,93</b>	<b>6.159.991,85</b>	<b>11.403.283,78</b>

TITOLO	SPESE	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE RESIDUI
I	Correnti	253.174,12	3.942.373,98	4.195.548,10
II	In conto capitale	51.535,21	862.501,24	914.036,45
III	Per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
IV	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
V	Chiusura antic. ricevute dalla Tesoreria	0,00	0,00	0,00
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	81.720,36	216.415,47	298.135,83
<b>TOTALE</b>		<b>386.429,69</b>	<b>5.01.290,69</b>	<b>5.407.720,38</b>

In data 05 giugno 2024 sono stati inoltrati gli elaborati contabili al fine di una verifica dei residui e degli stanziamenti a bilancio ai responsabili di servizio, che non hanno comunicato situazioni di rilievo che possano influire sugli equilibri di finanziari.

I residui attivi e passivi sono da dichiarare, pertanto, attendibili alla luce della compiuta verifica condotta e, alla luce di ciò, eventuali minori residui attivi o passivi che si evidenziassero durante la gestione finanziaria sono tali da non determinare, unitamente alla gestione della competenza, effetti negativi sul risultato complessivo della gestione.

## 2. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

La ricognizione sottoposta all'approvazione del Consiglio analizza l'andamento dei principali aggregati di spesa e di entrata.

L'equilibrio delle dotazioni di competenza, inteso come il corretto rapporto tra le risorse di entrata e gli interventi di spesa, è garantito dalla tempestività di acquisizione dei mezzi finanziari. Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (contributi e trasferimenti correnti, entrate extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria.

Sulla base dello stato attuale di accertamento delle entrate e di impegno delle spese relative alla parte corrente del bilancio di previsione per l'esercizio 2024, delle informazioni ricevute dai responsabili dei Servizi in merito all'andamento della gestione, nonché del trend storico, l'equilibrio di parte corrente e di parte straordinaria è garantito anche in sede di assestamento.

### TABELLA dimostrativa andamento equilibrio economico-finanziario sezione corrente – Esercizio 2024 -

SEZIONE CORRENTE	Preventivo originario (a)	Preventivo prima della variazione (b)	Preventivo definitivo (c)
Avanzo di amministrazione	0,00	179.215,00	286.741,13
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	1.585.429,99	1.585.429,99
1-2-3 Entrate correnti – Titoli 1-2-3	19.340.566,70	19.966.194,77	20.201.692,37
Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-)	- 53.000,00	- 63.000,00	-63.000,00
Spese correnti (-)	19.287.566,70	21.667.839,76	22.010.863,49
- di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00-
Di cui Fondo svalutazione crediti	- 231.000,00	- 231.000,00	- 231.000,00
Trasferimenti in conto capitale (-)	0,00	0,00	0,00
Quota capitale ammortamento mutui	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TABELLA dimostrativa andamento equilibrio economico-finanziario sezione straordinaria – Esercizio 2024**

<b>SEZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>Preventivo originario (a)</b>	<b>Preventivo prima della variazione (b)</b>	<b>Preventivo definitivo (c)</b>
Avanzo di amministrazione	0,00	3.078.584,79	3.095.024,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	2.050.582,53	2.050.582,53
Entrate in conto capitale	3.457.175,65	14.519.312,06	15.002.106,06
Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	53.000,00	63.000,00	63.000,00
Spese in conto capitale (-)	3.510.175,65	19.711.479,38	20.210.713,38
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equilibrio finale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI CASSA**

La verifica degli equilibri di cassa riveste particolare importanza, considerati l'introduzione, a decorrere dall'esercizio 2017, del bilancio di cassa e l'obbligo di garantire un fondo cassa finale non negativo. La verifica deve pertanto monitorare i flussi di entrata e di spesa già realizzati e verificarne la corretta programmazione nella restante parte dell'esercizio.

Il fondo cassa alla data del 28/06/2024 ammonta a € 7.878.876,92- e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2024:	€ 8.737.604,85
Riscossioni:	€ 9.346.710,45
Pagamenti:	€ 10.205.438,38
<b>Fondo cassa al 28.06.2024</b>	<b>€ 7.878.876,92</b>

Durante l'esercizio sono stati analizzati, ai fini della programmazione, i flussi di cassa in entrata e in uscita per garantire il giusto equilibrio tra volumi e mix di scadenze tra incassi e pagamenti. Ciò anche sulla base del piano dei flussi di cassa dell'Ente, come strumento per una gestione efficiente della tesoreria.

Essendo la Comunità un ente a finanza per gran parte derivata, si è tenuto conto *in primis* di quanto stabilito dalla Giunta provinciale con gli atti con i quali è stato quantificato l'ammontare del fabbisogno convenzionale di cassa – mensilità per i finanziamenti provinciali diversi da quelli di sostegno all'attività di investimento, spettante a ciascun Comune, Unione di Comuni e Comunità per il 2024, determinato secondo criteri e motivazioni stabiliti nel provvedimento stesso.

Fino alla data odierna, come nel corso del 2023, non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine del 2024 consentano di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

#### 4. VERIFICA DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, rappresentando una forma di garanzia posta a tutela degli equilibri di bilancio, attraversa diverse fasi di verifica rispetto allo stato di aggiornamento delle previsioni di entrata e degli incassi, alla luce delle dinamiche riscontrabili nel corso della gestione. Anche in sede di assestamento di bilancio occorre procedere a una verifica delle somme iscritte negli stanziamenti del preventivo a titolo di Fondo crediti dubbia esigibilità, al fine di ricondurle al livello degli accertamenti che sono stati effettivamente registrati ovvero delle previsioni aggiornate e procedendo all'eventuale adeguamento del Fondo stesso. Si è dunque proceduto a confrontare le previsioni definitive di entrata e il livello di accertamenti e di riscossione effettivamente raggiunti rispetto ai dati utilizzati a preventivo.

A seguito delle verifiche attuate in sede di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il Fondo crediti di dubbia esigibilità è rimasto invariato come dimostrato nella tabella seguente:

##### INSERIRE TABELLA FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' – BILANCIO ASSESTATO

CAP.	% INCASSO	%FCDE	ESERCIZIO	STANZIAMENTO	INCASSO PRESUNTO	FCDE A BILANCIO	FCDE ASSESTATO	VARIAZIONE FCDE
2446/0 <b>FCDE</b> <b>3299/0</b>	98,5287	1.4713	2024	855.000,00	842.420,39	12.579,62	12.579,62	0,00
			2025	855.000,00	842.420,39	12.579,62	12.579,62	0,00
			2026	855.000,00	842.420,39	12.579,62	12.579,62	0,00
2515/0 <b>FCDE</b> <b>5899/0</b>	96,5762	3,4767	2024	Bil 6.224.682,00 Ass 5.787.224,38	6.011.561,34 5.589.081,39	213.120,66 201.204,43	213.120,66	0,00
			2025	6.224.682,00	6.011.561,34	213.120,66	213.120,66	0,00
			2026	6.224.682,00	6.011.561,34	213.120,66	213.120,66	0,00
2521/0 <b>FCDE</b> <b>5899/0</b>	98,0565	1,9437	2024	20.000,00	19.611,26	388,74	388,74	0,00
			2025	20.000,00	19.611,26	388,74	388,74	0,00
			2026	20.000,00	19.611,26	388,74	388,74	0,00

Si è ritenuto di non apportare variazioni al fondo crediti di dubbia esigibilità nonostante la previsione assestata del capitolo relativo all'utenza TIA sia stato diminuito a seguito approvazione del piano finanziario rifiuti essendo la differenza maggiormente accantonata di importo esiguo rispetto al valore tenuto in considerazione.

#### 5. VERIFICA CONGRUITA' FONDI DI RISERVA

##### FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA

L'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Di seguito si riporta la situazione di tale fondo:

ANNUALITA'	SPESE CORRENTI INIZIALMENTE PREVISTE IN BILANCIO	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MASSIMO (2%)	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO DI PREVISIONE (CAP. 5750/0)	IMPORTO ATTUALMENTE DISPONIBILE	VARIAZIONE IN SEDE DI ASSESTAMENTO
2024	19.287.566,70	57.862,70	385.751,33	74.570,00	68.750,00	---
2025	19.136.145,62	57.408,44	382.722,91	60.000,00	60.000,00	---
2026	19.071.530,00	57.214,59	381.430,60	60.000,00	60.000,00	---

##### FONDO DI RISERVA DI CASSA

In forza di quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di

cassa, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta comunale (decreto del Presidente nel caso della Comunità di Valle). Di seguito si riporta la situazione di tale fondo:

SPESE DI CASSA FINALI	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,20%)	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO DI PREVISIONE (CAP. 5751)	IMPORTO ATTUALMENTE DISPONIBILE	VARIAZIONE IN SEDE DI ASSESTAMENTO
22.797.742,35	45.595,48	100.000,00	94.000,00	---

## 6. DEBITI FUORI BILANCIO

Con nota dd. 05 giugno 2024 il Responsabile del Servizio Finanziario ha chiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Nessun responsabile ha segnalato l'esistenza di debiti fuori bilancio; non sussistono pertanto cause straordinarie che inficino il realizzarsi degli equilibri di bilancio.

## 7. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E LE NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

Il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 29 dd. 13.12.2023. La verifica degli equilibri di bilancio collegata all'assestamento generale del bilancio finanziario 2024-2026 risulta essere successiva all'adozione di tre variazioni di bilancio (deliberazioni del Consiglio dei Sindaci n. 03 dd. 12/03/2024, n. 06 dd. 11.04.2024 e n. 11 dd. 16.05.2024).

Dopo numerose richieste negli ultimi anni da parte dell'ANCI per alleggerire i vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno prima e dal saldo di finanza pubblica poi, la legge di bilancio 2019 (la legge 145/2018) ha sostanzialmente eliminato e superato tali meccanismi.

Il comma 821 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 dispone, infatti, che dall'esercizio 2019 gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. n.118/2011 e s. m..

Il comma 821 della Legge sopra richiamata conferma l'obbligo per gli enti locali di garantire il mantenimento di un equilibrio che l'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 prevede: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

Il comma 820 dello stesso art. 1 della Legge n. 145 2018 dispone che, a decorrere dal 2019, gli enti locali utilizzino il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato (sia di entrata che di spesa) nel rispetto esclusivo di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.: il risultato di amministrazione accertato ed il F.P.V., qualora inseriti in bilancio nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati, e dunque considerati nel prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm., sono rilevanti per il concorso da parte degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Dal 2019, il risultato di amministrazione diviene un'entrata rilevante per l'equilibrio per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche se finanzia spese correnti e non unicamente spese di investimento.

Un documento particolarmente atteso dagli enti locali e che fa chiarezza dopo il pronunciamento della Corte dei Conti, è la circolare n. 5 della Ragioneria Generale dello Stato "Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 243/2012" la quale afferma che la tenuta degli equilibri, prescritti dall'art. 9, commi 1 e 1bis della Legge 243/2012, va valutata solo a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali.

Le gestione dei residui, di competenza e di cassa, sia per la parte entrata che per la parte spesa, non evidenziano il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e pertanto non ricorrono i presupposti per le segnalazioni obbligatorie di cui all'articolo 153 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm..

In considerazione di quanto sopra, si attesta il permanere degli equilibri di bilancio.

## 8. CONCLUSIONI

La verifica complessiva di bilancio è stata attenta e scrupolosa. La conferma degli stanziamenti originari, così come la loro riduzione o il loro incremento non ha avuto come obiettivo il pareggio formale della spesa e dell'entrata, ossia la corrispondenza numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa.

E' stata condotta, in collaborazione con tutti i Responsabili delle entrate e delle spese dei Servizi della Comunità, una scrupolosa analisi e verifica della ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che sorreggono l'iscrizione in bilancio delle diverse poste. E' stata operata una stima attendibile delle quantificazioni e accertata la coerenza con i presupposti economici e giuridici, ma anche verificati i presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime.

Il controllo del permanere degli equilibri di bilancio è stato effettuato nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dei principi contabili armonizzati, delle circolari del Servizio Risorse finanziarie e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Le gestioni dei residui di competenza e di cassa, sia per la parte entrata che per la parte spesa, non evidenziano il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e pertanto non ricorrono i presupposti per le segnalazioni obbligatorie di cui all'articolo 153 comma 6 del D. Lgs. 267/2000.

In considerazione di quanto sopra, si attesta il permanere degli equilibri di bilancio e si dichiara che non si rendono necessari provvedimenti per il ripristino degli equilibri di bilancio, come stabiliti dall'articolo 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Cles, 09 luglio 2024.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
*rag. Mara Ziller*